



COMUNE DI ONANI'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 30/07/2019

OGGETTO: Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale n.2 del 4 febbraio 2016 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive. Recepimento.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Luglio alle ore 16:20, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MICHELANGELI CLARA	SI
VICESINDACO	FORMA PAMELA	SI
ASSESSORE	SATTA GIOVANNI MARIA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 82, commi 1, 8 e 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, nonché ai gettoni di presenza dei consiglieri;

Visto il decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 04.04.2000 con il quale sono state determinate le misure delle indennità di funzione e del gettone di presenza spettante agli amministratori, che dispone:

- All'articolo 1, comma 1, che “ le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle provincie e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A allegata allo stesso decreto”;
- All'articolo 4, comma 1, che al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco;
- All'articolo 4, comma 6, che agli assessori vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco;

Considerato che l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti: a) - le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi; b) - le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Richiamato il Regolamento n.9 di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive n.9/A approvato dal consiglio regionale della Sardegna in data 08.01.2019, il quale prevede: “Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016;

Atteso che come disposto dal predetto regolamento:

- i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana;

- per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal suddetto regolamento, con deliberazione della Giunta comunale;

- i limiti massimi del rimborso forfettario per gli amministratori comunali sono stabiliti sulla base delle diverse classi demografiche dei comuni secondo le modalità di cui all'allegato 1 al citato regolamento;

- nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni, e comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;

b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Dato atto che i comuni, con la deliberazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, possono attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 2, comma 3 dello stesso regolamento, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, non superiore ai limiti massimi indicati nell'allegato 1 del regolamento predetto;

Dato atto che con il citato atto deliberativo, la Giunta Comunale può, altresì, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati e che la somma dei rimborsi forfettari attribuiti agli assessori ed ai consiglieri delegati non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco, ai sensi del comma 1;

Considerato che il Comune di Onani intende prendere atto del Regolamento n.9 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019 e istituire e attribuire le indennità a titolo di rimborso forfettario nei confronti del Sindaco, degli assessori e consiglieri delegati;

Rilevato che la Giunta Comunale intende recepire i rimborsi forfettari, previsti dal Regolamento regionale a beneficio degli amministratori locali, in misura non superiore ai limiti massimi previsti dal regolamento stesso, e quindi per le funzioni di Sindaco un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni degli assessori e dei consiglieri delegati comunali un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente a quanto attribuito al Sindaco;

Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI RECEPIRE il Regolamento n. 9 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 8 gennaio 2019 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive";

DI DETERMINARE per le funzioni di Sindaco una quota mensile, per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, nella misura del 50% dell'intero ammontare dell'indennità attribuibile a

titolo di rimborso forfettario, e per le funzioni del vice sindaco un rimborso forfettario mensile di € 121,00 all'Assessore € 160,00 e ai consiglieri delegati €100,00 ciascuno, per un totale di rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente all'ammontare attribuito al Sindaco.

Il Presidente
SINDACO MICHELANGELI CLARA

Il Segretario Generale
FALCHI GIANFRANCO

COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO

Publicato per 26 Giorni
dal 1.8.19 al 26.8.19
IL MESSO COMUNALE 